

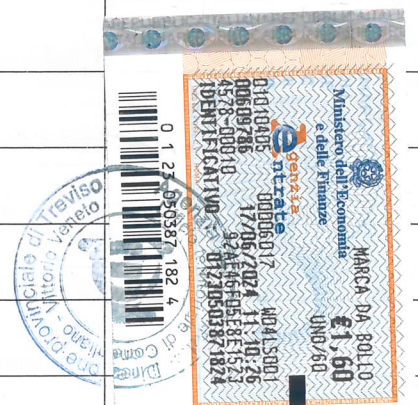
STATUTO



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 17/06/2024
al N. 937 Serie III

ALITER a.p.s.



Via Peseggiana 12/B – 31059 Zero Branco TV

ART. 1 – (Denominazione sociale)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, della Legge 117/2017 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

ALITER a.p.s.

con sede in via Peseggiana 12/B, nel comune di Zero Branco TV.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività perseguendo esclusive finalità civiche, solidaristiche di promozione e utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, ex art.5 comma 1 D.Lgs. 117/17 aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni, di cui alla lettera a) art.5 L. 117/17

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/03/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) art.5 L.117/17

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui art 5 L. 117/17, lettera i) art.5 L. 117/17

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lettera l) art.5 L. 117/17.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità e relativi progetti che si propone sono:

a)-sostegno educativo relazionale sia a carattere individuale che di gruppo, orientato anche verso le famiglie che presentano al loro interno soggetti disabili che possono essere di minore età

b)-mediazione/risoluzione conflitti relazionali in ambito socio lavorativo, familiare e penale

c)-servizi di formazione e supervisione in ambito socio educativo e familiare

d)-sostegno educativo didattico in ambito extra scolastico (sostegno alla genitorialità)

e)-prevenzione ed interventi educativi sui fenomeni di: disagio sociale, bullismo e cyberbullismo, dispersione e abbandono scolastico

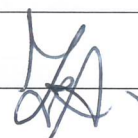
3. Nel perseguire le finalità, l'associazione promuove attività informative di sensibilizzazione e formative, di integrazione e inclusione, mediante dibattiti, convegni ed ogni altra manifestazione ritenuta idonea allo scopo compreso laboratori didattici/interattivi per la scoperta della manualità

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella



domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosi a versare la quota associativa.

3. I soci avranno le seguenti qualifiche:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall'Assemblea,

- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie,

- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti
particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di
essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento
dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente
statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Tutti gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione
prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al
Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quanto il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;



[Handwritten signature]

- fissare l'importo della quota sociale annuale;

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quanto l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario/vice presidente e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti tre i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

ART. 12 – (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

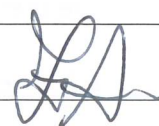
a. quote e contributi degli associati;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e/o individuale; l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare tutto il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il contro preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal

presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a favore di altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Zero Branco, 07/06/2024

f.to il presidente

f.to il segretario

Zavattin Antonio

Forgione Maria Chiara

